

Tassazione delle attività innovative: confermata l'interpretazione Coldiretti

La diffusione della produzione di vegetali con evoluti sistemi di coltivazione all'interno di immobili censiti al catasto dei fabbricati ha portato alla modifica dell'articolo 32 del TUIR avvicinando, da una parte, la disciplina fiscale delle attività agricole a quella annoverata dall'articolo 2135 del codice civile e, dall'altra, all'inserimento di una specifica modalità di tassazione per le attività agricole "innovative".

La circolare dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2025, n. 12 ha fornito chiarimenti sulla novità legislative introdotte nell'ambito della riforma fiscale dei redditi agrari. In particolare, come anticipato, per avvicinare la normativa fiscale a quella civilistica è stata prevista una nuova categoria di attività agricole produttive di reddito agrario, costituita dalle attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con un decreto da emanarsi.

La disciplina prevede dunque che siano produttive di reddito agrario le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione, per esempio le "vertical farm", le "colture idroponiche" e la "micropropagazione in vitro" svolte in fabbricati censiti al catasto fabbricati con le categorie catastali elencate in precedenza.

Tali attività agricole - spiega l'Agenzia delle Entrate - sono realizzate in strutture protette, quali, oltre alle serre, i fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi, e, più in generale, gli immobili riconvertiti alle nuove produzioni. Viene così confermata l'interpretazione di Coldiretti sull'ambito di applicazione della nuova disciplina. Un ulteriore risultato dovuto all'azione di Coldiretti che ha sempre ritenuto di applicare la nuova disciplina solo alle attività di produzione di vegetali ottenuti con sistemi di coltivazione innovativi svolte in taluni fabbricati e non per le attività tradizionali. Guarda il video